

N. 247/15 Sent.
N. 3467/13 Cont.
N. 2094/15 Cass.
N. 800/15 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRENTO, in persona del giudice unico monocratico
dott. Serena Alinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile nr. 3467/2013 R.G. vertente

TRA

BR rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Mazzoni e
Danilo Pezzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Mezzolombardo P.zza San Giovanni n.14 giusta delega a margine dell'atto di
citazione avanti al Giudice di Pace di Trento;

Appellante

C ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Gabriele a Beccara ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo posto in Trento via
Rosmini n. 45;

Appellata

In punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento nr.

136/2013;

Causa trattenuta in decisione in data 05.11.2014 sulle seguenti conclusioni:

- della parte appellante, che ha concluso come da atto di citazione in appello dd. 04.09.2013, conclusioni che devono qui intendersi integralmente richiamate;
- della parte appellata, che ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd. 23.12.2013, conclusioni che devono qui intendersi integralmente richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale deve essere parzialmente accolto.

Con la prima doglianza, il sig. **B** censura, per presunta errata interpretazione delle risultanze istruttorie, la pronuncia impugnata, nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, rappresentato dall'asserito mancato guadagno patito in ragione dell'assenza dal lavoro a causa delle lesioni subite.

Tale censura va respinta, in quanto infondata. Il Giudice di Pace ha correttamente escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante, ritenendo, a tal riguardo, determinanti ed esaustive le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta nel corso del giudizio di primo grado, che ha sia escluso che i postumi abbiano avuto conseguenze sulla specifica capacità lavorativa, sia escluso che le lesioni abbiano determinato un'inabilità temporanea totale anche per un solo giorno. E' da rilevare che lo stesso appellante pur



criticando le conclusioni della CTU non chiede nel presente giudizio né la rinnovazione della CTU né il richiamo del CTU a chiarimenti e quindi di fatto accetta implicitamente le risultanze della medesima consulenza. Inoltre va aggiunto, come rilevato da parte appellata, che l'appellante non ha dimostrato una decurtazione del proprio reddito tramite la produzione delle dichiarazioni dei redditi, avendo quest'ultimo dimesso solo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 ma non quella degli anni successivi, con ciò impedendo di controllare se veramente nell'anno del sinistro (2010) vi sia stata o meno una contrazione dei guadagni rispetto all'anno precedente.

Il secondo motivo di appello afferente alla compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado va parzialmente accolto.

Il Giudice di primo grado ha errato laddove ha compensato interamente le spese del processo, considerato il comportamento extraprocessuale e processuale di parte attrice che ha esposto a titolo di risarcimento una cifra spropositata.

Il Giudice di prime cure non ha a tal proposito considerato che la quantificazione del danno biologico e patrimoniale e delle spese mediche così come esposta dall'appellante nel giudizio di primo grado era ancorata alla valutazione operata dal consulente di parte del medesimo e quindi giustificata. Solo la voce del danno all'autovettura era non giustificata e non supportata dalla documentazione dimessa. Pertanto il Tribunale tenuto conto di quanto esposto e dell'esito del giudizio di primo grado in riforma della sentenza appellata condanna **C**

Assicurazioni S.p.a. a pagare a **BR** 2/3 delle spese di primo grado,

che vengono liquidate per intero per compenso € 1280,00 e per spese € 715,98, oltre accessori di legge con compensazione per 1/3, nonché le spese di CTU per intero (tenuto conto che è l'appellata responsabile per l'intero del sinistro).

L'appello incidentale va respinto.

L'appellata impugna la sentenza del Giudice di Pace, laddove è liquidato all'appellante il danno biologico permanente, in quanto ritiene che tale determinazione sia stata espletata in violazione della L.n. 27/2012, emergendo documentalmente che della lesione subita dall'appellante non sussista alcun accertamento clinico strumentale obiettivo.

Tale doglianza va respinta, in quanto risulta dallo stesso accertamento radiologico compiuto in data 23.06.2010 (doc. 3 dell'appellante nel fascicolo del giudizio di primo grado) che l'appellante ha riportato, a seguito del sinistro, la "rettilineizzazione del rachide cervicale", il che documenta e testimonia che l'appellante ha riportato il trauma distorsivo al rachide cervico-dorsale, lesione quest'ultima riscontrata dall'accertamento obiettivo espletato dallo stesso CTU (vedi esame obiettivo della relazione peritale pag.3).

Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale di un motivo dell'appello principale, si condanna l'appellata a pagare ½ delle spese del presente giudizio con compensazione per la residua parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,



ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,

- 1) in riforma della sentenza appellata, condanna **C** Assicurazioni S.p.a. a pagare a **BR** $\frac{2}{3}$ delle spese di primo grado, che vengono liquidate per intero per compenso € 1280,00 e per spese € 715,98, oltre accessori di legge con compensazione per $\frac{1}{3}$, nonché le spese di CTU per intero; conferma per il resto la sentenza impugnata;
- 2) rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale;
- 3) condanna parte appellata a pagare a parte appellante metà delle spese del presente giudizio che liquida per intero € 1.620,00 per compenso, oltre rimborso delle spese generali del 15 % ed accessori di legge, con compensazione per la residua parte.

Così deciso in Trento, li 25.02.2015

Il Giudice

(dott. Serena Alinari)

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 9 MAR. 2015

Oggi

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. Roberto PEPA

